

## News 2/2023

### DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE EX L. 197/2022 (c.d. LEGGE DI BILANCIO 2023) - NOVITÀ DEL DL 30.3.2023 N. 34 (C.D. “DECRETO BOLLETTE”)

13 Aprile 2023

<u>PREMESSA .....</u>	<u>2</u>
<u>RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE .....</u>	<u>2</u>
<u>DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI .....</u>	<u>3</u>
<u>DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE .....</u>	<u>3</u>
<u>DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI .....</u>	<u>3</u>
<u>DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI .....</u>	<u>4</u>
<u>CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA .....</u>	<u>5</u>
<u>RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE .....</u>	<u>5</u>
<u>CAUSA DI NON PUNIBILITÀ.....</u>	<u>5</u>

*NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificati*

*Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Fazzini Holzmilller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.*

---

## PREMESSA

---

Si ricorda che con la **L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023)** sono state previste alcune agevolazioni per definire le pendenze tributarie, cosiddette misure di “tregua fiscale”.

Con il **DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”)**, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 e in vigore dal 31.3.2023, sono state apportate alcune modifiche, per lo più consistenti in un differimento dei termini per aderire alle varie definizioni e/o per versare gli importi dovuti.

Tuttavia, si evidenzia che:

- non è stata posticipata la domanda di accesso alla **rottamazione dei ruoli**, per cui **rimane il termine decadenziale del 30.4.2023**;
- non è stata prevista una definizione specifica per gli atti che contestano solo sanzioni.

Di seguito si riepilogano brevemente i diversi istituti, soffermandosi sulle novità introdotte dal DL 30.3.2023 n. 34 e ricordando che FHP è sempre a disposizione per approfondimenti.

---

## RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

---

Si tratta di una particolare forma di ravvedimento che, rispetto a quello ordinario, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, prevede che le **sanzioni siano sempre ridotte a 1/18 del minimo**;

Il DL 34/2023 ha **prorogato** dal 31.3.2023 al **30.9.2023**:

- il termine per **rimuovere la violazione** (ad esempio, per trasmettere la dichiarazione integrativa);
- il termine per **versare le somme** (o la prima delle 8 rate. Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024 e su di esse sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo).

Inoltre, viene specificato che:

- possono essere ravvedute, in generale, **tutte le violazioni sanabili mediante il ravvedimento ordinario**;
- purché le violazioni riguardino **dichiarazioni validamente presentate** e relative ai **periodi d’imposta fino al 2021**;
- sono **esclusi** dal ravvedimento operoso speciale:
  - gli **omessi versamenti** delle imposte che sono state dichiarate (acconti o saldi delle imposte sui redditi, IVA periodica, ecc...);
  - le violazioni che emergono dalla **liquidazione automatica** (ad esempio, le compensazioni di crediti che originano da una dichiarazione non presentata o gli errori nel riporto “in avanti” dei crediti d’imposta);
  - l’omessa o irregolare compilazione del **quadro RW**;
- sono **comprese** nel ravvedimento speciale:

- le violazioni che emergono dal **controllo formale** della dichiarazione (come le detrazioni di imposta o le deduzioni dall'imponibile fruite in assenza dei presupposti di legge);
- i **redditi di fonte estera non dichiarati** anche se il quadro RW non è stato compilato;
- le violazioni in tema di **IVIE/IVAFE**.

---

## DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

---

Questo istituto consente la definizione delle **violazioni di natura formale** (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell'IVA), **commesse sino al 31.10.2022**, versando **200,00 euro** per periodo d'imposta.

Il termine:

- per il **versamento delle somme** (o della prima rata) è stato prorogato dal 31.3.2023 al **31.10.2023**.
- per il versamento della **seconda rata** rimane fissato al **31.3.2024**;
- per **rimuovere la violazione** rimane fissato al **31.3.2024**.

---

## DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

---

La L. 197/2022 ha introdotto un **accertamento con adesione agevolato**, che consente:

- la riduzione delle **sanzioni a 1/18 del minimo**;
- la possibilità di versamento in **20 rate trimestrali** (senza compensazione).

Esso è limitato a:

- avvisi di accertamento impugnabili all'1.1.2023;
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
- adesioni basate su inviti al contraddittorio notificati sino al 31.3.2023;
- adesioni basate su processi verbali di constatazione (PVC) consegnati sino al 31.3.2023 (in tal caso, il DL 34/2023 prevede espressamente che l'adesione agevolata sia ammessa anche se l'accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023).

---

## DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

---

Si ricorda che con la L. 197/2022 sono state previste due forme di definizione agevolata degli avvisi di accertamento:

- un'**acquiescenza agevolata** relativa a:
  - avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA;
  - accertamenti di valore;
  - avvisi di liquidazione in tema di prima casa;
  - omessa dichiarazione di successione;

- un'**acquiescenza specifica** (a regime non prevista):
  - per gli avvisi di **recupero dei crediti d'imposta**;

Entrambe:

- consentono la riduzione delle **sanzioni a 1/18 dell'irrogato**;
- prevedono la possibilità di versamento in **20 rate trimestrali** (senza compensazione);
- si perfezionano con il **versamento** delle somme o della prima rata **entro il termine per il ricorso**;
- sono ammesse per accertamenti/avvisi di recupero **impugnabili all'1.1.2023** oppure di accertamenti/avvisi di recupero **notificati sino al 31.3.2023**;
- il DL 34/2023 prevede la possibilità di definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d'imposta divenuti **definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023** con **versamento** delle somme o della prima rata **entro il 30.4.2023**.

Inoltre, per le **acquiescenze "ordinarie" perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023** (con versamento della prima rata):

- è stata introdotta una **rimodulazione del piano rateale**, consentendo la riduzione delle **sanzioni a 1/18** (anziché ad 1/3);
- è necessario presentare **istanza entro il termine di scadenza della prima rata successiva**;
- **non c'è alcun rimborso** di quanto versato a titolo di sanzione e non sono rideterminabili le sanzioni già versate.

---

## DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

---

Di norma la definizione delle liti pendenti in giudizio ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi, La particolare definizione delle liti prevista dalla Legge di bilancio 2023 consente di definire le **liti pendenti all'1.1.2023** in qualsiasi stato e grado del giudizio in modo tale che se all'1.1.2023 il contribuente:

- ha depositato il **ricorso**, c'è un **abbattimento del 10% delle imposte**;
- ha **vinto in primo grado**, c'è un **abbattimento del 60% delle imposte**;
- ha **vinto in secondo grado**, c'è un **abbattimento dell'85% delle imposte**;
- ha **sempre vinto** e il processo pende in **Cassazione**, c'è un **abbattimento del 95% delle imposte**.

Ove la lite riguardi **solo sanzioni** non collegate al tributo, si ha:

- lo **stralcio del 60%** se non c'è ancora sentenza oppure è negativa;
- lo **stralcio dell'85%** se il contribuente ha vinto.

La definizione ha **costo zero** se la lite riguarda **sanzioni collegate al tributo** e il **tributo**, in qualsiasi modo, è stato **versato o definito**.

Il DL 34/2023 posticipa dal 30.6.2023 al **30.9.2023**:

- il termine per **versare le somme** (o la prima di massimo 20 rate trimestrali di pari importo, senza compensazione. I termini delle rate successive sono posticipati al 31.10.2023 e 20.12.2023 e le successive scadranno il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno);
- il termine per presentare la **domanda di definizione** (il processo resta sospeso sino al 10.10.2023 anziché al 10.7.2023 e, ai fini dell'estinzione, entro tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il versamento delle somme o della prima rata);

---

## CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA

---

Si tratta di un istituto che prevede la possibilità:

- per i processi che **pendevano in primo o secondo grado all'1.1.2023**;
- nonché per quelli pendenti **al 15.2.2023** (per effetto del DL 34/2023);
- di stipulare una **conciliazione agevolata** fruendo della riduzione delle **sanzioni a 1/18 del minimo**;
- di formalizzare la conciliazione entro il **30.9.2023** (anziché entro il 30.6.2023).

---

## RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE

---

Questo istituto consente:

- alle parti di **processi pendenti** presso la Corte di **Cassazione all'1.1.2023**;
- di stipulare un **accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate** fruendo della riduzione delle **sanzioni a 1/18 del minimo**;
- rinunciando alla lite **entro il 30.9.2023** (anziché il 30.6.2023)

---

## CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

---

Per i reati di:

- **omesso versamento di IVA** (art. 10-ter del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 250.000,00 euro);
- **omesso versamento di ritenute** (art. 10-bis del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 150.000,00 euro);
- **indebita compensazione di crediti** non spettanti (art. 10-quater co. 1 del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro)

è prevista una **causa di non punibilità** derivante da:

- perfezionamento di **una qualsiasi delle definizioni** previste dalla L. 197/2022;
- **integrale versamento** degli importi dovuti prima della sentenza di appello;
- rispetto delle **regole** che disciplinano la singola definizione.

\*\*\*\*\*

Il nostro Studio è a Vostra disposizione per valutare le specifiche posizioni tributarie che possano eventualmente usufruire delle agevolazioni appena illustrate.

\*\*\*\*\*



*Per essere costantemente aggiornati sulle principali novità fiscali, oltre che sugli eventi ed articoli ad opera dei professionisti del nostro Studio, vi invitiamo a seguirci **sul nostro canale LinkedIn:***  
[www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerpartners](http://www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerpartners)

\*\*\*\*\*

Con i migliori saluti.

**Fazzini Holzmiller & Partners**